AVVISO

Poiché gli esami si debbono svolgere «in forma pubblica», **durante lo svolgimento delle prove a distanza, a docenti e studenti è vietato in modo assoluto l'utilizzo di strumenti atti a travisare il volto**, e comunque «a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico» (es. caschi protettivi, maschere, passamontagna). «Per giustificato motivo» (la presente emergenza epidemiologica da COVID-19), **nei «luoghi chiusi accessibili al pubblico» è invece concesso l'uso di mascherine chirurgiche o «di comunità».**

Venendo meno il requisito della pubblicità dell'esame, l'Istituto provvederà a invalidare la prova e – trattandosi di fattispecie penale – trasmetterà alle Autorità la notizia di reato per il seguito di competenza.

Riferimenti normativi: Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 773/1931, art. 85; Legge 152/1975, art. 5 (con successive modificazioni: Legge 533/1977; Decreto-Legge 144/2005, convertito in Legge 155/2005); Decreto del Presidente della Repubblica 487/1994, art. 6 § 4; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, art. 3 §§ 2-3; Congregazione per l'Educazione Cattolica, Norme transitorie per l'applicazione della Cost. Ap. Veritatis gaudium (6 maggio 2020), A.1.

D'ordine del Preside.

7 giugno 2020